

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZ. III BIS

N. 13083/2019 R.G.

Ricorso per motivi aggiunti

Nell'interesse della sig.ra **Gessica Caniparoli**, c.f. [OMISSIS], nata a Pietrasanta (LU), il 26 novembre 1974 e residente in Capezzano Pianore–Camaiore alla via Paesetto n. 4, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle *mails* info@avvocatomichelebonetti.it - santi.delia@avvocatosantidelia.it e *pec* michelebonetti@ordineavvocatiroma.org - avvsantidelia@cnfpec.it, elettivamente domiciliati in Roma, Via S. Tommaso d'Aquino, 47 (Studio Legale Avvocati Michele Bonetti & Santi Delia)

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

e nei confronti

dei controinteressati in atti

PER L'ANNULLAMENTO

- dell'Avviso apertura Piattaforma Polis pubblicato in data 8 agosto 2022;
- del DPIT 1994 del 16 agosto 2022 avente ad oggetto “Decreto ricognizione rinunce 21-22”;
- dell'assegnazioni candidati ai ruoli regionali pubblicato in data 17 agosto 2022;
- dell'Avviso apertura Polis per ulteriori assegnazioni pubblicato in data 24 agosto 2022;
- dell'Ulteriore Assegnazione candidati ai ruoli regionali pubblicata in data

30 agosto 2022;

- delle rettifiche della graduatoria anche all'esito di provvedimenti giurisdizionali;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente impedendole di partecipare alla prova orale del concorso.

NONCHÉ

PER L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI CON L'ATTO INTRODUTTIVO NONCHÉ NEI PLURIMI RICORSI PER M.A. DEPOSITATI IN ATTI

Premesse:

Il presente contenzioso è relativo al “*corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali*” bandito con D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259 e, con i presenti motivi aggiunti, la scrivente difesa ritiene di impugnare tutti i provvedimenti ed atti emanati dal M.I. a seguito dello svolgimento delle prove del concorso d'interesse.

L'attuale giudizio, infatti, trae origine dall'illegittima esclusione della ricorrente dalla nota procedura concorsuale per non aver raggiunto la soglia minima di 70 punti prevista dal bando per la prova orale. Proseguendo nella propria azione, l'Amministrazione resistente ha adottato tutti gli atti gravati in questa sede mediante i quali si è giunti all'assegnazione ai neo-dirigenti scolastici delle sedi regionali disponibili ed ambite dalla ricorrente, cui di certo avrebbe potuto accedere se le fosse stata consentita la legittima partecipazione alle fasi successive del corso-concorso di specie.

MOTIVI

A. ILLEGITTIMITÀ PER ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

Gli atti indicati in epigrafe sono illegittimi per gli stessi motivi già sviluppati con il ricorso introduttivo e negli ulteriori motivi aggiunti che qui di seguito si riportano.

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DEL

PRINCIPIO DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLA P.A.

1. La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione che, per l'identità di *ratio*, possono estendersi anche ai membri del comitato tecnico scientifico.

Requisito imprescindibile è la mancanza di condizioni di incompatibilità nella nomina e composizione dei membri delle commissioni e sottocommissioni. Disattendere una norma di tale portata equivale ad inficiare l'intera procedura mettendo in pericolo i principi di buon andamento della PA, di trasparenza e di *par condicio* nei confronti dei candidati (TAR del Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 8655/2019). Per quanto in tale sede interessa, occorre specificare che durante la Seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 sono stati definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi. Alla suddetta Seduta Plenaria partecipavano, oltre alla Commissione centrale, componenti e rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni, tra cui il dott. Angelo Francesco Marcucci, in qualità di componente della 12° Sotto-Commissione e Sindaco del Comune di Alvignano¹, in Provincia di Caserta, la dott.ssa Elisabetta Davoli e la dott.ssa Francesca Busceti quali componenti rispettivamente della 11° e 18° Sotto-Commissione, entrambe svolgenti attività formative nell'atto precedente all'indizione del concorso.

L'incompatibilità dei richiamati membri delle Sotto-Commissioni è innegabile e oltremodo illegittima.

¹ Nel caso di specie la "doppia veste" del Commissario Marcucci ha inciso in vario modo sulla regolarità del concorso come dedotto nelle relazioni variamente rassegnate dal Ministero nei vari giudizi, ove affiora un dato che appare clamoroso.

Il Ministero ci fa sapere che la correzione debba avvenire necessariamente in via collegiale, giacché l'area di correzione telematica non risulta accessibile senza l'immissione a sistema di nome utente e password dei commissari. Orbene, il Dott. Marcucci, per giustificare la propria "non ubiquità" di cui "L'Espresso" (e non questa difesa) lo taccia, afferma che avrebbe iniziato alle ore 9 il Consiglio comunale e poi, a seduta di correzione iniziata, si sarebbe recato ad assumere il suo ruolo di Commissario ivi giungendo alle ore 9.20. Non è in discussione, stante la stessa dichiarazione, che egli alle ore 9 non fosse in sede di correzione. Orbene, delle due l'una: o l'area di accesso alla correzione è stata sbloccata usando i codici del Commissario già dalle nove o gli altri commissari avrebbero attestato falsamente l'ora di inizio delle loro attività.

Difatti, l'art. 16, co. 2, lett a) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, è volto proprio ad evitare che un Sindaco, organo elettivo e in quanto tale ricoprente una carica politica, venga nominato membro della componente valutativa del corso-concorso per dirigenti scolastici.

Per quanto invece attiene alla posizione di incompatibilità delle dott.sse Davoli e Busceti, è l'art. 16, co. 2, lett c) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138 che opera un preciso riferimento ai corsi di formazione svolti nell'anno precedente allo svolgimento del concorso. Tale disposto è volto dunque ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, con inevitabile compromissione dell'attendibilità delle valutazioni e lesione dei principi di trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

Verrebbe indiscutibilmente violato il principio della *par condicio* considerando che i candidati che hanno svolto i corsi di preparazione al concorso potrebbero essere avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965).

Pacifica è la circostanza che la Commissione esaminatrice deve sempre operare come collegio perfetto, specie nei momenti in cui vengono prese decisioni determinanti e rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (*ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In tali termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362). Ne discende che se anche un solo componente delle Commissioni versi in una situazione di incompatibilità rispetto alla procedura concorsuale si considera minacciato il principio del collegio perfetto.

La nomina dei suddetti componenti essendo illegittima si riverbera sull'operato di tutte le commissioni considerato che nella Seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l'organo tecnico era riunito in composizione allargata e in tale sede venivano stabiliti tutti i criteri di valutazione e correzione degli elaborati dei candidati, circostanza che rende illegittima e quindi annullabile tutta la procedura.

2. Pare poi che del comitato tecnico scientifico facesse parte il Dott. Paolo Sciascia che farebbe parte dell'organo di direzione politica del MIUR, sicché viene in rilievo la dedotta incompatibilità. Il Dott. **Paolo Sciascia** ed il Ministero si guarda bene dal confermarlo non è dipendente pubblico del MIUR assunto tramite concorso ma, appunto, nominato dall'organo politico. Non deve dunque avere incarichi politici ma è la sua nomina che, in quanto derivante da incarico fiduciario, è incompatibile con la commissione di concorso.

2.1 Analoghe considerazione, seppure sotto il diverso profilo di cui alla lett. c, valgono anche per la Dott.ssa Maria Teresa Stancarone che ha svolto corsi di preparazione per il concorso di Dirigente scolastico organizzato da Tecnodid/Formazione, in collaborazione con Irsef-Irfed ragion per cui, anche in questo caso, sussiste la situazione di incompatibilità prevista dalla norma indicata in rubrica, così come la Dott.ssa Anna Maria Di Nocera che ha persino scritto un libro sulle prove orali. Anche se queste ultime non sarebbero presenti alle sedute, al fine di avere conferma della loro mancata partecipazione, è necessario acquisire i verbali di tutte le sedute del Comitato. Decisivo, difatti, è che le stesse non abbiano ricevuto materiale sulle prove prima delle loro dimissioni giacché, pur non partecipando alle successive sedute, illegittimamente, avrebbero consentito che tali elementi segreti potessero poi essere divulgati.

La circostanza di aver rassegnato le dimissioni, quindi, si rivela assolutamente inconferente rispetto alla predetta cesura giacché, soprattutto avuto riguardo alla ragione della incompatibilità, l'eventuale possesso di materiale relativo alla determinazione delle prove o tale da condizionare la fissazione dei criteri avrebbe certamente comportato una lesione di quei principi di buon andamento che devono contrassegnare ogni procedimento.

3. L'incompatibilità dei membri del comitato tecnico scientifico non costituisce l'unica ragione di illegittimità della procedura concorsuale nel suo complesso. È emerso, infatti, che nella seduta del 25 gennaio 2019, ove sono stati mutati i criteri di valutazione delle prove, come ampiamente argomentato nei primi motivi di

censura del ricorso introduttivo, il Comitato tecnico-scientifico sia stato implementato anche da tutti i componenti delle Commissioni e sottocommissioni, sebbene nel verbale venisse riportata la firma dei soli presidenti.

La seduta “allargata” ha visto così la partecipazione di soggetti, membri delle sottocommissioni, che certamente versano nella situazione di incompatibilità delineata dalla norma indicata in rubrica. In particolare deve essere considerato illegittimo, e quindi a cascata tutte le operazioni svolte nella seduta del 25 gennaio devono essere considerate tali, il decreto della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

L’esistenza acclarata di una situazione di incompatibilità di soggetti che hanno partecipato ai lavori di “ri”determinazione dei criteri, nella seduta del 25 gennaio, non può che comportare l’annullamento di tutti gli atti compiuti nell’anzidetta seduta.

Dunque, la seduta del 25 gennaio 2019 è illegittima perché all’interno della Commissione centrale vi erano membri incompatibili con la carica ricoperta.

Il commissario Domenico Martino è stato escluso dalla Commissione 35 per *"sussistenza di condizioni personali ostative all'incarico"* con nota MI². All'atto della nomina gli aspiranti commissari dovevano rendere dichiarazione circa la *"insussistenza di condizioni personali ostative all'incarico"*. Il detto commissario figura nel verbale del 25 gennaio. Essendo stato escluso dallo stesso MI, non potrà dubitarsi della relativa incompatibilità.

E’ emerso, infatti, che nella seduta del 25 gennaio 2019, ove sono stati mutati i criteri di valutazione delle prove, come ampiamente argomentato anche nell’atto introduttivo, il Comitato tecnico-scientifico sia stato implementato anche da tutti

² http://www.istruzione.it/concorso_ds/allegati/prot89_04_02_2019.zip

i componenti delle Commissioni e sottocommissioni, sebbene nel verbale venisse riportata la firma dei soli presidenti. La seduta “allargata” ha visto così la partecipazione di soggetti, membri delle sottocommissioni, che certamente versano nella situazione di incompatibilità delineata dalla norma indicata in rubrica.

4. Con il presente atto si intende censurare anche la relazione ministeriale che, pur riferendosi ad altro ricorrente, riguarda la procedura concorsuale qui censurata ma risulta inammissibile perché versata senza il filtro della difesa tecnica.

Il Ministero, difatti, nonostante la costituzione a mezzo la difesa erariale, ha personalmente presentato, sotto forma di relazione non richiesta giudizialmente, un controricorso.

Difatti, secondo giurisprudenza anche di legittimità, pena lo stravolgimento dei principi fondamentali del processo, l’Amministrazione non può sopperire alla sua assenza in giudizio mediante osservazioni o controdeduzioni di un suo funzionario rese al di fuori del processo (TAR Campania – Salerno, Sez. I, 19 novembre 2014, n. 1943; Cass. 9 aprile 2001, n. 5262).

La relazione nulla deduce su alcuni vizi censurati dalla scrivente difesa con tutte le conseguenze processuali di cui all’art. 64 c.p.a. e, addirittura, confessa la correttezza degli argomenti esposti. Anzitutto, alcuna argomentazione si riferisce alla mancata valutazione congiunta della prova scritta con la prova preselettiva; il Ministero non si pronuncia sulla circostanza che solo in sede di successiva seduta rispetto ai quadri di riferimento inizialmente pubblicati vi siano stati taluni e decisivi cambiamenti circa i parametri e criteri di valutazione; alcuna deduzione ministeriale riguarda il vincolo dell’autolimita ai tempi di correzione che la Commissione si era autoimposta né la regolarità della verbalizzazione sul punto; assoluto silenzio infine serba l’Amministrazione in riguardo ai dati statistici depositati in atti a dimostrazione della palese differenza dei metri di giudizio seguiti dalle Sottocommissioni, nonché alla dedotta erroneità del quesito in inglese.

Allo stesso tempo, la relazione finisce per confessare i vizi avanzati con il ricorso introduttivo e rispetto ai quali, anche al fine di non appesantire il presente atto, ci si riporta integralmente agli scritti difensivi già depositati, da intendersi integralmente trascritti.

5. Ulteriormente rispetto alle illegittimità già espresse, si rappresenta come si palesi illegittima la nomina della Dott.ssa Busceti, per assenza del requisito dei cinque anni di anzianità nella dirigenza amministrativa.

Come emerge dal suo curriculum vitae, la Dott.ssa Busceti assumeva l'incarico di Dirigente di II fascia nei ruoli del M.I. in data 11.12.2013 e, in spregio alla normativa vigente nella materia che ci occupa, veniva nominata all'interno della Commissione del concorso in oggetto pur in assenza dei requisiti di legge. Difatti, l'art. 15 comma 4 del D.M. n. 138/2017, richiamato all'interno del Bando di concorso, dispone che *“I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e l'altro fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, in entrambi i casi con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni”*.

Da quanto esposto, è palese la carenza del requisito dei cinque anni di anzianità in capo alla Dott.ssa Busceti la quale, avendo assunto la funzione di Dirigente Amministrativo in data 11/12/2013, al momento della pubblicazione del D.M. n. 138/2017 e del Bando di cui al D.D.G. n. 1259/2017 non era in possesso dell'anzianità prevista di cinque anni, quale richiesta per legge al fine di rivestire la qualifica di componente di una commissione concorsuale.

L'assenza di tale requisito assume caratteri di maggior gravità anche in considerazione del fatto che la Dott.ssa Busceti ha “condotto” la prova orale dell'odierna ricorrente, somministrandole anche diversi quesiti ulteriori a quelli estratti.

Pertanto, il solo fatto che la medesima neanche potesse essere nominata membro della Commissione invalida l'intera procedura di attribuzione del punteggio della

Caniparoli.

Difatti, è principio pacifico del Diritto Amministrativo quello per cui la caducazione di un atto principale (in tal caso atto di nomina del Commissario) determini il vizio di tutti gli atti conseguenti e derivanti (in tal caso attribuzione del punteggio insufficiente).

II. INGIUSTIZIA MANIFESTA ED ILLOGICITÀ. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE LIMITE AUTOIMPOSTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE. ERRONEA FORMULAZIONE DELLE PROVE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO E NON DISCRIMINAZIONE DEI CONCORRENTI.

II.A Il “*Protocollo per lo svolgimento della prova orale*” qui impugnato assume il valore di Direttiva per le Sottocommissioni esaminatrici cui si attribuiva la finalità di ridurre al minimo la disparità di trattamento tra i candidati in un concorso di carattere nazionale.

In particolare, e per quel che più interessa in questa sede, detto atto dispone espressamente che: “*in nessun caso un quesito, studio di caso, testo di lingua già estratto potrà essere riutilizzato per un altro candidato, ma dovrà essere verbalizzato e successivamente eliminato [...]*”.

Si regolarizzava così un aspetto procedurale che tutte le Sottocommissioni, su determinazione di quella “madre”, avrebbero dovuto osservare e rispettare nell’espletamento della singola prova orale.

Nel caso di specie, tuttavia, risulta agli atti la violazione di detta regola operativa: i quesiti ed i casi proposti dalla Sottocommissione n. 18 si sono ripetuti molteplici volte, sia in diverse giornate di esame che durante la stessa seduta in cui è stata esaminata la ricorrente.

In proposito, vi è almeno un esempio lampante offerto dal paragone tra il quesito e il caso concreto sottoposto alla prima candidata rispetto a quelli appresi dalla ricorrente.

Relativamente al quesito, per il Candidato n.1 è stato verbalizzato il seguente testo “*La contrattazione integrativa per il settore Scuola si svolge anche a livello di istituzione scolastica. Il candidato illustri i soggetti coinvolti e le materie di relazione sindacali”*. D’altra parte, alla ricorrente si chiedeva di rispondere a “*La contrattazione d’istituto esige alcune scelte di gestione del personale: adempimenti e strategie del DS”*”. Dalla lettura delle due domande è possibile comprendere come ad una enunciazione molto generica corrispondano due risposte pressoché identiche nel contenuto. Sostanzialmente è solo la formulazione dei quesiti ad essere in parte diversa in quanto, nella realtà e concretamente, le argomentazioni da porre a sostegno di entrambe le risposte sono le medesime: l’argomento di cui si richiede la trattazione è, in ogni caso, la contrattazione d’istituto.

In riguardo allo studio di caso, il Candidato n.1 si trovava di fronte alla seguente traccia “*Le famiglie di un istituto del centro di una città chiedono sistematicamente colloqui con il Dirigente Scolastico per denigrare la didattica e i metodi di insegnamento di alcuni insegnanti, pretendendo di entrare nel merito dei contenuti e della didattica. Minacciano di cambiare istituto se il DS non prende provvedimenti. Quali elementi guidano le azioni professionali del DS?”*. Alla ricorrente veniva invece richiesto di risolvere la riportata questione: “*I genitori degli studenti di un liceo linguistico lamentano la mancanza di rigore dei docenti sia nel gestire la condotta degli studenti che l’insegnamento delle conoscenze. Come avvierebbe la possibile soluzione del problema?”*. Anche in questo caso, benché le due domande non siano esattamente identiche nella enunciazione, a livello contenutistico non si rinvencono distinzioni di sorta: entrambe richiedevano al candidato di indicare l’attività del Dirigente Scolastico a seguito di lamentele espresse da alcuni genitori sull’attività di insegnamento espletata dai docenti. Trattasi dunque di due interrogativi sostanzialmente uguali. Dal verbale n. 12 della Sottocommissione 18, pertanto, risulta chiaramente che le modalità di svolgimento della prova orale cui ha partecipato parte ricorrente non

hanno rispettato le indicazioni ministeriali, violando concretamente le modalità imposte dal Protocollo per lo svolgimento della prova orale.

L'irregolare svolgimento della prova orale evidenzia la superficialità, illogicità, contraddittorietà che hanno connotato l'operato della Sottocommissione n. 18 e che inevitabilmente inficiano la validità della relativa valutazione.

II.B Quanto censurato acquisisce una valenza ancora maggiore in considerazione di quanto riportato nelle “*Indicazioni per lo svolgimento prova orale*” comunicate dall'Amministrazione direttamente alla ricorrente.

Nello specifico, al relativo punto 3 - “***RICHIESTA ALLE COMMISSIONI***” - è possibile leggere “*si ritiene opportuno **iniziare a costruire a livello nazionale, in coerenza con la natura giuridica del concorso, una banca dati di quesiti e di studi di caso, cui si potrà attingere per le proposte ai candidati. Tale banca dati verrà costituita, in modo collaborativo, da tutte le commissioni. In considerazione del numero di candidati assegnati a ciascuna commissione (ca 100), si chiede pertanto di far pervenire, entro il 12 aprile pv. a questa Commissione: a) 8/9 quesiti per ognuna delle aree alle aree tematiche di cui all'art.10 c.2 lettere da a) a h) del decreto MIUR n.138 del 3 agosto 2017; b) 5 quesiti la materia di cui all'art.10 c.2 , lettera i) del Decreto MIUR n.138 del 3 agosto 2017; c) 25/30 studi di caso. Si consiglia, al di là della letteratura sull'argomento, l'individuazione di casi reali, tratti dall'effettiva esperienza del Dirigente Scolastico, al fine di sondare la effettiva capacità del candidato di sapersi orientare in una situazione problematica e di saper trovare, attraverso le competenze acquisite, le possibili soluzioni [...]***”.

Ad oggi, tuttavia, non risulta costituita alcuna banca dati contenente i quesiti e studi di caso predisposti nelle prove orali. Trattavasi di un'attività ritenuta essenziale, ad avviso della stessa Commissione centrale, “*per rendere quanto più equo, uniforme ed omogenea la prova tra tutti i candidati*”. Nelle sue funzioni di coordinamento, pertanto, la Commissione considerava opportuno un controllo

preventivo e accentrato delle domande da predisporre ai diversi candidati, così da garantire parità di trattamento a tutti i partecipanti.

Il mancato rispetto di tale indicazione ha pertanto impedito il controllo in merito all'adeguatezza dei quesiti e studi di caso predisposti da ogni Sottocommissione comportando, di conseguenza, la lesione della par condicio concorsuale in una procedura nazionale.

II.C In tal modo, dunque, la PA non ha rispettato le regole pratiche per un esercizio corretto e legittimo della propria attività. Trattavasi infatti di precetti frutto di un'autoimposizione e atti a circoscrivere con chiarezza i margini della discrezionalità entro i ranghi della ragionevolezza, della logicità e della coerenza. La *ratio* della scelta si rinviene allora nella volontà di arginare concretamente il rischio - invero molto alto in un concorso dal carattere nazionale ma non svolto da un'unica Commissione – della violazione dei fondamentali principi in materia concorsuale e in primo luogo quella di non discriminazione dei concorrenti. Più nel dettaglio, appare opportuno considerare che il concorso *de quo* nasceva per individuare i candidati più idonei, a livello nazionale, ad assumere il ruolo di Dirigenti Scolastici; all'originaria istituzione di un'unica Commissione nazionale, tuttavia, seguiva la costituzione di ben plurime sottocommissioni che avrebbero dovuto svolgere la propria attività secondo i precetti e le direttive operative delineate dalla Commissione “madre” al fine di garantire l'omogeneità del metodo di valutazione utilizzato sul tutto il territorio della Repubblica. Il contraltare alla molteplicità delle commissioni giudicatrici, era quindi l'uniformità della funzione esaminatrice che doveva essere svolta da ogni Sottocommissione nel rispetto dei principi e delle direttive operative imposte dalla Commissione centrale in applicazione delle regole del bando.

Nulla di tutto questo risulta attuato nel caso *de quo*, con immediata e concreta lesione della posizione della ricorrente.

La mancata creazione di una banca dati accentrata, come previsto “*Indicazioni per lo svolgimento della prova orale*”, non ha consentito che si svolgesse un

controllo effettivo sulle domande sottoposte ai singoli candidati di ogni regione: le singole sottocommissioni sono state dunque totalmente libere di autodeterminarsi sui contenuti dei quesiti, senza essere mai sottoposte ad alcun vaglio accentrato (né iniziale né successivo rispetto allo svolgimento delle prove orali) che ne garantisse adeguatezza e rispetto dei canoni di legittimità già definiti a livello centrale. In concreto, ogni commissione ha avuto la massima libertà di decidere il contenuto delle domande e la loro ripetizione, agendo ben oltre i ranghi della discrezionalità amministrativa e nella più totale arbitrarietà, nel caso di specie resa palese dai verbali della prova orale svolta dalla ricorrente.

In definitiva, il mancato rispetto delle regole pratiche imposte dal Protocollo citato, ha condotto alla disparità di trattamento tra i candidati di alcune regioni piuttosto che di altre in tal senso inficiando la regolarità dell'intera prova orale.

III. INGIUSTIZIA MANIFESTA ED ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DEL PRINCIPIO DEL MERITO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL D.M. 138/2017. OMESSA PUBBLICAZIONE DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

I quadri di riferimento predisposti dal MIUR e le griglie di valutazione utilizzate dalla Sottocommissione palesano vizi ed irregolarità idonei ad invalidare la valutazione finale attribuita alla ricorrente e, dunque, a consentirne la rivalutazione.

III.A Sull'illegittima individuazione di un criterio di valutazione ultraneo rispetto alle previsioni ministeriali. Sulla mancata indicazione dei c.d. descrittori e sull'illogica ed illegittima introduzione del criterio “chiarezza espositiva e capacità di sintesi”.

L'art. 9, comma 4 del Bando di indizione del Corso-concorso sancisce che “al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera

prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti”.

Identica previsione si rinviene anche nell'art. 12, comma 3 del D.M. 138/2017 di definizione delle modalità di svolgimento del Corso-concorso.

Nell'art. 11 dello stesso Decreto, si specifica invece che “1. la prova orale consiste in un colloquio sulle materie d'esame di cui all'articolo 10 che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica delle capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico; 2. *La prova orale verifica altresì la conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, nonché la conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta [...]*”.

Pertanto, secondo la lettura combinata delle riportate disposizioni, la valutazione della prova orale doveva parametrarsi al “colloquio sulle materie d'esame”, al livello di conoscenza dell'informatica nonché a quello della conoscenza della lingua straniera. Il “colloquio sulle materie d'esame” comprendeva l'accertamento della preparazione sulle medesime valutando, da un lato, la risposta al quesito sorteggiato e, dall'altro, la capacità di soluzione di un caso pratico.

Ne deriva che, sia il Bando di indizione, sia il Decreto Ministeriale di attuazione, individuavo le prime 2 aree di riferimento per la valutazione della prova orale in:

- conoscenza dei contenuti specifici dimostrata mediante risposta al quesito;
- capacità di risoluzione di un caso

Il massimo punteggio attribuibile alla valutazione di questi due elementi erano punti 82.

Si dovevano poi aggiungere le altre due aree ovvero:

- Conoscenze/abilità informatiche e digitali (massimo punti 6)
- Conoscenza della lingua straniera prescelta (massimo punti 12).

Nella realtà, tuttavia, l'Amministrazione altera arbitrariamente tale ripartizione relativamente alla bipartizione iniziale disponendo che gli 82 punti dovessero suddividersi in tre elementi:

1. Conoscenza dei contenuti specifici
2. Capacità di risoluzione di un caso
3. Chiarezza espositiva e capacità di sintesi

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi relative alla prova orale, la Commissione utilizzerà i seguenti criteri e pesi:

QUESITO E SOLUZIONE DI UN CASO

1) Conoscenza dei contenuti specifici	Max 30 punti
2) Capacità di risoluzione del caso	Max 42 punti
3) Chiarezza espositiva e capacità di sintesi	Max 10 punti

L'esito di tale operazione è sostanzialmente quello di diminuire il punteggio massimo attribuibile ai due parametri inizialmente individuati dal Bando: per la risposta al quesito e la capacità di risoluzione del caso potevano ora assegnare non oltre 72 punti anziché 82, atteso che gli ultimi 10 punti veniva riferiti ad un elemento totalmente nuovo che non rinveniamo in alcuna disposizione.

Le aree di informatica e della lingua straniera, al contrario, si mantenevano singole:

STRUMENTI INFORMATICI E TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE IN USO NELLE SCUOLE

Max 6 punti (cfr.bando)

LINGUA STRANIERA PRESCELTA DAL CANDIDATO

Capacità di lettura, traduzione e conversazione	Max 12 punti (cfr.bando)
--	--------------------------

Già di per sé tale discrasia identifica una scelta contraddittoria ed illogica: non si comprendere quali sia la *ratio* seguita dall'amministrazione nella decisione di suddividere in più parti (nella specie 3) solamente due delle quattro aree di valutazione di cui al bando. La competenza in informatica e quella nella lingua straniera, infatti, restano uniche così come previsto dagli atti ministeriali originari. La "*chiarezza espositiva e capacità di sintesi*" può infatti definirsi alla stregua di un'abilità (quella espositiva) ma da considerarsi necessariamente trasversale: la valutazione circa la conoscenza dei contenuti specifici e la capacità di risoluzione di un caso, non posso che passare attraverso l'esposizione della candidata che, se chiara e sintetica, consente di comprendere le conoscenze narrate e la soluzione del caso pratico individuato, finendo per essere parte integrante e non scindibile della valutazione di entrambi.

L'effetto lesivo concreto della scelta effettuata, si palesava soltanto alla vista delle griglie di valutazione, mai pubblicate e conosciute dalla Caniparoli solamente a seguito dell'istanza di accesso agli atti avanzata a seguito dell'esito negativo della prova orale.

Solamente in quel momento è stato possibile constatare che, l'aggiunta di un ulteriore elemento – "*capacità espositiva e capacità di sintesi*" – aveva come conseguenza quella di spostare la soglia della sufficienza per le prime due aree di riferimento.

CANDIDATO

QUESITO E STUDIO DI CASO

CRITERI	Livelli				punteggio
	Non adeguato	Sufficiente	Buono	Avanzato	
Conoscenza dei contenuti specifici (max 30)	0-20	21-23	24-26	27-30	
Capacità di risoluzione di un caso (max 42)	0-29	30-33	34-37	38-42	
Chiarezza espositiva e capacità di sintesi (max 10)	0-6	7	8	9-10	
TOTALE					/82

Analizzando tale griglia, è possibile notare che la valutazione è stata suddivisa in 4 livelli ove, considerando che la prova si considerava superata al raggiungimento di punti 70/100, il *range* del “Sufficiente” si è identificato calcolando il 70% di ogni punteggio massimo attribuibile.

Nel caso in cui non si fosse aggiunta la terza ed ulteriore area, i 10 punti finali si sarebbero ripartiti proporzionalmente nei primi due e quindi i punteggi massimi attribuibili sarebbero stati i seguenti: punti 34 per la “*conoscenza dei contenuti specifici*” e punti 48 per la “*capacità di risoluzione di un caso*”. In questo senso, e volendo procedere con l’arrotondamento operato dall’amministrazione, il *range* di sufficienza per il primo sarebbe iniziato da punti 24 (il 70% di 34 è 23,8) anziché 21, e quello per il secondo da punti 34 (il 70% di 48 è 33,6) anziché 30. Ciò mette in evidenza come, l’arbitraria ed ingiustificata tripartizione posta in essere dall’amministrazione abbia avuto come conseguenza quella di mutare ingiustificatamente il ventaglio dei punteggi relativi ai 4 livelli di valutazione – Non adeguato, Sufficiente, Buono, Avanzato – in danno dei candidati.

Invero, Se l’amministrazione avesse mantenuto la bipartizione come da bando, la ricorrente avrebbe raggiunto il punteggio di 58/82.

Ella ha infatti ottenuto 21 al primo e 30 al secondo, dunque il voto che l’amministrazione identifica con il 70% del totale. Cambiato il totale nella modalità esplicita, la Caniparoli avrebbe ottenuto un voto complessivo pari alla somma tra 24 (=70% di 34) e 34 (=70% di 48) per un totale di 58 invece dei 55 verbalizzati, come da griglia di seguito ricostruita:

	LIVELLI				
CRITERI	Non adeguato	Sufficiente	Buono	Avanzato	punteggio
Conoscenza dei contenuti specifici (max 34)	0-23	24 - 26	27 -30	31 -34	24
Capacità di risoluzione di un caso (max 48)	0-33	34 -38	38 - 42	43 - 48	34
TOTALE					58/82

L'introduzione del terzo elemento relativo alla "*chiarezza espositiva e capacità di sintesi*", pertanto, è stato ingiustamente ed immotivatamente introdotto, in totale contraddittorietà con la scelta operata dall'amministrazione per le restanti aree di valutazione, rimaste singole.

III.A.1 *Sul mancato utilizzo dei decimali e sull'arbitrarietà del metodo utilizzato ai fini dell'arrotondamento.*

La modalità di valutazione adottata per la prova orale è stata ben diversa rispetto a quella riservata alla prova scritta benché l'art. 11 del D.M. cit., relativo alla prima, faccia espresso richiamo alla disposizione di cui all'art. 10 disciplinante la "*prova scritta*". Nello specifico, oltre alla mancata individuazione di criteri effettivi e degli opportuni indicatori di cui si dirà nel prosieguo, occorre evidenziare che l'amministrazione decideva, esclusivamente per questa ultima prova ed a differenza delle altre, di non dare rilievo ai decimali e di procedere con il meccanismo dell'arrotondamento dei voti.

Esercita allora la propria discrezionalità senza seguire un iter logico e coerente rispetto a quanto deciso sino a quel momento. Difatti, mentre nella prova scritta decide di ripartire le valutazioni in modo tale da utilizzare numeri decimali nonostante né il bando né il d.m. lo prevedesse, per la prova orale rifiuta detta scelta e decide di accedere a meccanismo dell'arrotondamento. Arrotondamento che veniva realizzato seguendo un meccanismo diverso e contraddittorio nella ripartizione dei 4 livelli di valutazione presenti nella griglia ovvero prediligendo, senza logica alcuna, una volta l'innalzamento una volta l'abbassamento dei decimali.

Nello specifico il riferimento va al confronto tra il *range* della sufficienza individuato per la "*capacità di risoluzione di un caso*" e quello previsto per la "*capacità di lettura, traduzione e conversazione, della lingua straniera*".

Mantenendo la griglia adottata dall'amministrazione e utilizzando il meccanismo del 70% anzi spiegato, risulta che la sufficienza in decimali per il primo criterio doveva partire dal **29,4** (ovvero il 70% di 30) mentre quella per la lingua straniera

dal **8,4**. Entrambi i punteggi, dunque, necessitavano dell'opera di arrotondamento che tuttavia l'Amministrazione ha deciso di eseguire in maniera diversa. Non è dato comprendere la ragione di tale discrasia. Come noto, matematicamente esistono due modalità di arrotondamento – per difetto o per eccesso.

Nel caso di specie, relativamente al punteggio di **29,4** si è operata un arrotondamento per eccesso ai fini della sufficienza, ritenendo necessario che il *range* partisse dal punteggio di **30,0**; all'opposto, quello di **8,4** è stato realizzato per difetto, individuando il punteggio di **8,0**.

Lasciando un attimo in disparte le censure in merito alla scelta amministrativa di non considerare i decimali - contrariamente a quanto concretizzato nelle altre due prove – occorre necessariamente sostenere che, una volta individuato un metro di valutazione (il numero intero), decidendo dunque di procedere con una determinata modalità di arrotondamento, questa debba essere concretizzata in maniera coerente ed eguale in situazioni identiche. Illogica, arbitraria e contraddittoria appare allora la decisione di arrotondare una volta per eccesso, uno per difetto lo stesso identico decimale, una volta valorizzando, l'altra penalizzando, soprattutto la soglia della sufficienza imprescindibile per superare l'esame.

Ed allora, ben può affermarsi l'esistenza di un errore nel calcolo del punteggio: adottando per entrambi i valori lo stesso meccanismo di arrotondamento per eccesso, il valore di 8.4 doveva e deve considerarsi pari a **9,0 (e non a 8,0)**.

Pertanto, considerata la valutazione pari alla sufficienza ottenuta in siffatta prova dalla Caniparoli, il punteggio da attribuire alla conoscenza della lingua straniera doveva corrispondere a **9,0**, non a 8,0 quale voto frutto di un erroneo arrotondamento.

Sommando i punteggi così come epurati dalle predette illegittimità, la Caniparoli avrebbe di certo superato la prova orale, come da griglia che segue:

	LIVELLI				
CRITERI	Non adeguato	Sufficiente	Buono	Avanzato	punteggio
Conoscenza dei contenuti specifici (max 34)	0-23	24 - 26	27 -30	31 -34	24
Capacità di risoluzione di un caso (max 48)	0-33	34 -38	38 - 42	43 - 48	34
TOTALE					58/82

PROVA PRATICA DI INFORMATICA	LIVELLI				
CRITERI	Non adeguato	Sufficiente	Buono	Avanzato	punteggio
Conoscenze/abilità informatiche e digitali (max 6)	0-3	4	5	6	3
TOTALE					3/6

CONOSCENZA LINGUA STRANIERA	LIVELLI				
CRITERI	Non adeguato	Sufficiente	Buono	Avanzato	punteggio
Capacità di lettura, traduzione e conversazione (max 12)	0-8	9	10	11-12	9
TOTALE					9/12

TOTALE PROVA

70/100

III.A.2 Sull'eccessiva discrezionalità ed arbitrarietà consentita dalla griglia di valutazione e sull'illogicità e contraddittorietà della valutazione attribuita alla ricorrente.

D'altra parte, appare evidente che la griglia di valutazione non contiene, né ad oggi sono mai stati eventualmente resi noti, i c.d. descrittori alla stregua di quanto accaduto in relazione alla prova scritta cui il citato art. 11 del D.M. esplicitamente rimanda. Detti descrittori appaiono fondamentali al fine di specificare il criterio o parametro cui ancorare la valutazione numerica affinché questa possa considerarsi adeguata ad esprimere il valore della prova.

Nel caso di specie, tuttavia, alla mancanza degli indicatori, soggiunge anche l'omessa individuazione dei criteri. Si individuavano dei livelli di valutazione, ma non degli effettivi criteri di corrispondenza fra area di riferimento e livelli valutativi.

Difatti, i **“criteri di valutazione devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove”** (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8426).

Quelli che la griglia di valutazione *de qua* (lo si ripete, mai pubblicata) individua e presenta sotto il *nomen* di “criteri”, nella realtà corrispondono solamente alle aree di riferimento da valutare, ed infatti, si identificano tutti nei 4 quesiti della prova orale (*“conoscenza dei contenuti specifici - capacità di risoluzione di un caso - conoscenza/abilità informatiche e digitali - capacità di lettura, traduzione e conversazione in lingua straniera”*) ad eccezione di uno, ovvero della *“chiarezza espositiva e capacità di sintesi”*.

Trattasi invero di un'abilità, quella espositiva, da considerarsi trasversale rispetto alle altre due. E allora, o come anzi già affermato, l'amministrazione non avrebbe dovuto individuarlo quale criterio singolo ed ulteriore, oppure lo avrebbe dovuto valutare con coerenza ed oggettività rispetto agli altri due.

Per agevolare la comprensione dell'assunto, si rammenta di seguito la posizione della Caniparoli

CANDIDATO CANIPAROLI GESSICA

QUESITO E STUDIO DI CASO

CRITERI	Livelli				punteggio
	Non adeguato	Sufficiente	Buono	Avanzato	
Conoscenza dei contenuti specifici (max 30)	0-20	21-23	24-26	27-30	21
Capacità di risoluzione di un caso (max 42)	0-29	30-33	34-37	38-42	30
Chiarezza espositiva e capacità di sintesi (max 10)	0-6	7	8	9-10	4
TOTALE					55/82

La griglia riportata permette di notare che la Caniparoli otteneva il punto di 21 per il primo criterio e di 30 per il secondo, dunque, in entrambi i casi la sufficienza e cioè la valutazione corrispondente al 7. Relativamente al terzo criterio, invece, le veniva attribuita una grave insufficienza corrispondente a 4 che, occorre subito dirlo, non appare verosimile, logica e coerente rispetto alle valutazioni superiori. Non può non tenersi in debita considerazione che la capacità di esprimersi, così come quella di sintetizzare i contenuti per riuscire ad esporli totalmente nei limiti temporali propri di ciascuna prova d'esame, sono strettamente connesse ed interdipendenti alla "conoscenza dei contenuti specifici" e alla "capacità di risoluzione di un caso"; invero, senza una buona ed adeguata esposizione concettuale, non sarebbe possibile la comprensione stessa dei "contenuti specifici" riportati, né tanto meno della soluzione del caso concreto rintracciata dal candidato.

È così possibile affermare che, inevitabilmente ed a meno da non scadere nel vizio di eccesso di potere per incongruenza ed illogicità della valutazione, il punteggio attribuito alla "chiarezza espositiva e capacità di sintesi" debba andare necessariamente di pari passo rispetto alla valutazione attribuita ai due criteri precedenti. Di certo nessun commissario avrebbe potuto comprendere il livello di conoscenza dei contenuti e la soluzione del caso (entrambi ottenendo addirittura la valutazione corrispondente a 7), se la candidata non avesse avuto una buona

capacità di espressione e sintesi. Pertanto, l'attribuzione del punteggio pari a 4 per "*chiarezza espositiva e capacita di sintesi*" non può che ritenersi illegittimo ed adottato arbitrariamente, attesa anche l'inesistenza dei descrittori che avrebbero consentito un vaglio più adeguato delle valutazioni attribuite. Per tale motivi, può ritenersi che la ricorrente doveva ottenere un punteggio pari a 7 (la sufficienza) anziché 4, in logica coerenza con il voto riportato per i due criteri superiori.

Così non operando, la commissione ha esercitato con eccessiva arbitrarietà i propri poteri valutativi, esasperando l'applicazione di una griglia che già di per sé si presta a molte critiche.

Sul punto occorre considerare quanto segue: la griglia, per come congeniata, risulta in totale contraddizione con quanto previsto dal Bando di indizione e dal D.M. di applicazione del concorso *de quo* che, attribuendo a "*quesito e studio di caso*", un punteggio massimo di 82/100, voleva di certo garantire un maggior peso nella valutazione finale proprio a quel parametro, ripartendo poi i restanti 18 punti tra altre due aree di riferimento (informatica e lingua straniera). Tuttavia, ed a ben guardare, si sarebbe potuto superare l'esame orale anche riportando tutte valutazioni di "*non adeguato*" ed il voto massimo in lingua straniera (12). Un'applicazione non coerente e logica dei c.d. criteri, pertanto, finiva anche per tradire la *ratio* originaria imposta e seguita dal Ministero.

Ebbene, con l'attribuzione alla Caniparoli del voto di 7 in "*chiarezza espositiva e capacita di sintesi*", ella avrebbe di certo superato la prova orale.

Sintetizzando e concretizzando le censure sin qui riportate, ella avrebbe infatti ottenuto la valutazione finale di 70.

Difatti, fermi i voti per i primi due criteri (21 e 30), mutata la valutazione per il terzo criterio in 7, e considerato l'errore di arrotondamento per la lingua straniera e dunque il punteggio di 9 da attribuire alla ricorrente, si giunge la somma di punti 70/100.

	LIVELLI				
CRITERI	Non adeguato	Sufficiente	Buono	Avanzato	punteggio
Conoscenza dei contenuti specifici (max 30)	0-20	21-23	24-26	27-30	21
Capacità di risoluzione di un caso (max 42)	0-29	30-33	34-37	38-42	30
Chiarezza espositiva e capacità di sintesi (max 10)	0-6	7	8	9-10	7
TOTALE					58/82

PROVA PRATICA DI INFORMATICA	LIVELLI				
CRITERI	Non adeguato	Sufficiente	Buono	Avanzato	punteggio
Conoscenze/abilità informatiche e digitali (max 6)	0-3	4	5	6	3
TOTALE					3/6

CONOSCENZA LINGUA STRANIERA	LIVELLI				
CRITERI	Non adeguato	Sufficiente	Buono	Avanzato	punteggio
Capacità di lettura, traduzione e conversazione (max 12)	0-8	9	10	11-12	9
TOTALE					9/12

TOTALE PROVA

70/100

Sulla base di tali presupposti, non può che richiedersi il rinnovo della prova orale a tutela della posizione di parte ricorrente.

IV. SVOLGIMENTO IRREGOLARE DELLA PROVA ORALE. VIOLAZIONE DEL BANDO. SVIAMENTO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E VIOLAZIONE DI LIMITI AUTOIMPOSTI.

In data 17 maggio, il MIUR svolgeva un incontro informativo sulla prova orale del concorso di specie con le sigle sindacali interessate e maggiormente rappresentative della dirigenza scolastica. Durante l'incontro è stato redatto un protocollo con le procedure di svolgimento da indirizzare a tutte le Sottocommissioni, al fine di garantire equità e trasparenza.

Nell'ambito dell'incontro, si specificava che la valutazione della prova doveva

essere espressa dalla sotto-commissione con votazione collegiale. D'altra parte, sono gli stessi quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del bando, alla stregua del D.M. applicativo di riferimento, ad imporre una valutazione collegiale della prova orale per ogni area di riferimento: quesito e caso di studio – prova pratica di informatica – conoscenza lingua straniera.

Contrariamente a quanto sancito dagli atti ministeriali presupposti, la sottocommissione n. 18 non garantiva assolutamente la collegialità della valutazione in riferimento alla prova di informatica.

Si rappresenta infatti che la postazione con il computer destinato all'esplicazione della prova, era dislocata in un banco fisicamente distante rispetto alla posizione dell'intera Sottocommissione, cui la candidata veniva fatta accomodare in totale disparte rispetto agli altri commissari impossibilitati dalla distanza fisica a partecipare allo svolgimento. L'unico commissario che vi assisteva era quello esperto in informatica che, dunque, risultava l'unico a decidere il voto da attribuire per detta prova.

Sostanzialmente, la Commissione per come collocata poteva solamente vedere il retro del computer utilizzato per lo svolgimento della prova informatica e non il monitor, né tanto meno udire il colloquio tra la candidata e il commissario esperto in materia, l'unico spostatosi per assistere allo svolgimento dell'esercizio informatico.

La valutazione così, da obbligatoriamente collegiale diveniva prettamente individuale, concretizzando una totale violazione delle regole imposte sia dal bando sia dai quadri di riferimento. In proposito, si avanza sin da ora richiesta istruttoria meglio articolata nel prosieguo.

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400. CO. 11 D.P.R. N. 297/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

V.A. Parte ricorrente ha un punteggio superiore alla sufficienza, esattamente 66/100. Il superamento della prova orale poteva avvenire qualora il candidato avesse raggiunto un punteggio pari a 70/100, dato dalla somma del punteggio assegnato a ciascun criterio. Senonché la soglia minima prevista appare eccessivamente alta rispetto alle specifiche indicazioni legislative desumibili dall'art. 400, c. 11 D.P.R. n. 297/1994 (“l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva”).

Nella specie, sia il bando che a monte il regolamento prevedono invece una soglia minima ben più alta pari a 7/10, in evidente ed ingiustificata deroga rispetto a quanto stabilito dalla norma di rango primario indicata in rubrica. Del resto la *ratio* della soglia minima è quella di ravvisare nel candidato quel nucleo di conoscenze sufficienti per aspirare al ruolo per il quale partecipa alla procedura concorsuale. Se già il legislatore ha individuato in 6/10 il rapporto necessario per accedere alle successive fasi concorsuali, non si comprende la ragione per la quale la predetta soglia possa essere derogata da una disposizione di rango subordinato, quale è il D.M. n. 138/2017.

Pertanto si tratta di una soglia minima di sbarramento all'accesso alla successiva prova orale, tanto elevata da non costituire strumento di valutazione di un *minimum* di capacità e meritevolezza del candidato, quanto piuttosto un vero e proprio disincentivo all'esercizio del diritto alla progressione professionale (trattandosi di concorso riservato a docenti già in servizio da oltre 5 anni). Non si comprende, peraltro, sulla base di quale istruttoria sia stata stabilita tale soglia giacché, per derogare in maniera così vistosa alla Legge, appare quanto meno necessario che vengano approfondite le ragioni di tale scelta.

V.B. Ma la violazione del criterio della soglia minima emerge anche sotto un altro punto di vista.

L'art. 7, D.P.R. n. 487/1994, applicabile anche ai concorsi per titoli ed esami disciplinati dal successivo art. 8, stabilisce in maniera chiara che il punteggio vada

considerato in maniera complessiva, tenendo in considerazione tutte le prove (Cons. Stato, n. 3719/18).

Pertanto **la valutazione dell'amministrazione, pur in ipotesi in cui volesse ritenersi fondata la scelta della soglia di 70 punti, è errata nel momento in cui non valuta congiuntamente la prova scritta con la prova orale.** Nel caso di specie alla prova scritta parte ricorrente otteneva ben 81,75/100 e alla prova orale 66,00. Risulta per *tabulas* che l'istante ha superato il valore medio di sette tra le due prove (ovvero dalla somma dei punti delle due prove risulta aver ottenuto **147,75** punti che in termini decimali equivalgono a **73,875**).

Nome	Punteggio prova scritta	Punteggio complessivo prova orale	Punteggio complessivo orale e prova scritta (Media del 7)	Media del punteggio tra le due prove in centesimi di punto
Caniparoli	81,75/100	66,00/100	147,75	73,875/100

Non v'è ragione al contrario per non consentire di recuperare il gap mancante al raggiungimento del 70/100 con il maggior punteggio maturato nella prova scritta. Ciò vale a maggior ragione per il contenzioso di cui in causa dove i ricorrenti con un punteggio al test superiore al 6 (*rectius*, 60) sono stati ammessi alla prova successiva.

* * *

L'interesse principale di parte ricorrente è quello di rinnovare la valutazione della prova orale per cui sono stati spiegati i primi motivi, ragion per cui i successivi motivi di ricorso, **tendenti sempre gradualmente all'annullamento della prova di parte ricorrente, con eventuale rifacimento della prova orale** e poi, solo in via subordinata, all'annullamento dell'intera prova concorsuale, dovranno essere delibati in via graduata, sempre secondo quelli che sono gli insegnamenti dell'Adunanza Plenaria n. 5/2015.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Ai fini della notifica ad eventuali controinteressati, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone

da chiamare in giudizio, e ritenendo la notifica ex art. 150 c.p.c. non idonea al raggiungimento dello scopo, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del presente atto ai soli controinteressati (potendo essere le Amministrazioni ritualmente intimate) mediante pubblicazione di avviso ufficiale sul sito del Ministero dell'Istruzione e, ove ritenuto necessario da parte dell'On.le Giudicante, sul sito degli Uffici Scolastici interessati.

Per questi motivi

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale Voglia annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, disponendo, in via principale, la partecipazione di parte ricorrente alla successiva prova orale mediante predisposizione di prove suppletive, anche tramite riesame, e solo in via subordinata, nell'ipotesi in cui ciò non sia possibile, l'annullamento dell'intera prova concorsuale.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio di cui la scrivente difesa si dichiara antistataria.

Considerando che trattasi di censure già sollevate nei precedenti atti nonché la circostanza che il presente atto non amplia il *thema decidendum*, ai fini del versamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso non è sottoposto al pagamento del contributo unificato in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti.

Roma, 24 ottobre 2022

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 22 e 23 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti